REGOLAMENTO (CEE) N. 2477/74 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 1974

recante modifica del regolamento (CEE) n. 765/68 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE è stato modificato, nel senso che al principio della concessione obbligatoria è stato sostituito il principio della concessione facoltativa di restituzioni alla produzione per taluni zuccheri e sciroppi utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica, in modo tale da adeguare il regime delle restituzioni alla situazione degli approvvigionamenti, sia essa eccedentaria o deficitaria; che occorre pertanto procedere ad una revisione parziale delle regole generali di fissazione della restituzione codificate dal regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/74 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 765/68 è sostituito come segue:

« *Articolo 1*

1. La fissazione di restituzioni alla produzione ha luogo soltanto ove sia giustificata dalle eccedenze di zucchero disponibili per l'industria chimica comunitaria e dagli aspetti economici della fissazione medesima.

2. Le restituzioni alla produzione così fissate per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE e per gli sciroppi contenenti saccarosio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento, in appresso denominati « prodotti di base », che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica elencati negli allegati, in appresso denominati « prodotti chimici », sono concesse alle condizioni stabilite negli articoli seguenti. »

Articolo 2

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 765/68 è modificato come segue:

« *Articolo 4*

Ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le restituzioni alla produzione sono fissate per un periodo di 3 mesi, avente inizio il 1° giorno di un mese. Gli importi fissati possono tuttavia essere portati a zero nel corso di tale periodo, qualora non sussistano più i presupposti succitati. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] Vedi pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 4.